

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 383 del 18/06/2024

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI			Proposta n. 1353 del 18/06/2024
CODICE CRAM: DG.008.	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Pagamento indennità sostitutiva del congedo ordinario (ferie), maturato e non fruito, spettante alla Dott.ssa (omissis).			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 18/06/2024</i>	<i>Firma Roberto Polegri</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 18/06/2024</i>	<i>Firma Patrizia Bergo</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 18/06/2024</i>	<i>Firma Patrizia Bergo</i>

OGGETTO: Pagamento indennità sostitutiva del congedo ordinario (ferie), maturato e non fruito, spettante alla Dott.ssa (omissis).

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTE le Determinazioni del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE e 02 maggio 2024, n. 42, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di

ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Dott.ssa (omissis) dirigente di ruolo dell'Area Promozione e Comunicazione dal 1° maggio 2024, quale vincitrice di pubblico concorso, con nota protocollo n.1385 del 6 giugno 2024 ha richiesto il pagamento delle residue ferie dell'annualità 2023 e di quelle maturate e non fruita nel periodo gennaio/aprile 2024 antecedente l'assunzione quale Dirigente;

CONSIDERATO ed accertato che la Dott.ssa (omissis), già dipendente dell'Ente, inquadrata nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, non ha potuto esercitare il diritto alla fruizione di n. 13 giorni di congedo dell'anno 2023 in ragione delle numerose necessità connesse al proprio Ufficio presso il quale ricopriva il ruolo di Responsabile di Elevata Qualificazione come da evidenze in atti e che inevitabilmente non ha potuto fruire di quelle maturate dal mese di gennaio 2024 al mese di aprile 2024 stante l'avvenuta assunzione quale dirigente di ruolo;

ATTESO che l'art. 38 comma 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, ha introdotto la seguente regolamentazione "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";

ATTESO che sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione consentono la monetizzazione delle ferie nei casi in cui la fruizione del diritto alle stesse contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente come sarebbe accaduto nel caso di specie;

MOTIVATO inoltre, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 148 del 24 gennaio 2024 ha ribadito che "il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso imputabile. Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione in senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

RICHIAMATA la decisione della Corte di Giustizia UE, sez. I, 18 gennaio 2024, n. 10 la cui massima è così sintetizzabile: *"l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica ed alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite, maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà"*;

PRESO ATTO che il Direttore Generale ha espresso alla presente redattrice la opportunità di procedere alla verifica della percorribilità in ordine al pagamento dell'istituto alla dott.ssa (omissis);

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate è emerso che sussistono nel caso di specie i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate e non godute dalla dipendente citata;

DATO ATTO che le risorse necessarie alla liquidazione del dovuto trovano copertura negli stanziamenti del Bilancio di competenza dell'Agenzia per quanto riguarda i capitoli concernenti le spese di personale;

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI PROCEDERE, ravvisati gli estremi previsti dalla normativa in materia, alla liquidazione delle somme relative ai giorni di ferie maturate e non fruite come meglio precisato in premessa nei confronti della Dott.ssa (omissis);

DI LIQUIDARE e corrispondere l'indennità sostitutiva di congedo ordinario (ferie), maturato e non fruito, a favore della dipendente medesima per le motivazioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento così suddivise:

- n. 13 giorni relativi all'annualità 2023 e n. 10 giorni relativi all'annualità 2024, periodo 1° gennaio 2024 - 30 aprile 2024;

DI STABILIRE che il servizio stipendi calcolerà quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e liquiderà l'importo spettante con emissione del cedolino paga nel corrente mese di giugno 2024.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.LGS. 33/2013	23				X			X